

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, alle ore sedici e minuti cinquanta.

(24.01.2014)

In Napoli, nel mio studio. Innanzi a me **Avv. Luigi CASTALDO, Notaio**, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, e residente in Napoli, con studio ivi alla Via D. Morelli n. 75.

SI COSTITUISCE

- DI RAFFAELE Nicola, nato a Sant'Antimo (NA) il 18 luglio 1965, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società per azioni con socio unico "**AGENZIA DI SVILUPPO DELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI S.p.A.**" con la denominazione abbreviata "**Agenzia di Sviluppo AR.ME.NA. S.p.A.**", con sede in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1, ove domicilia per la carica, capitale sociale Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale ed iscrizione presso la C.C.I.A.A. di Napoli n. 05784341215 - R.E.A. n. 775540, a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dallo statuto sociale vigente.

Il costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, preliminarmente

DICHIARA

che sono qui convenuti i soci della predetta società per costituirsi in assemblea totalitaria, per discutere e deliberare in sede straordinaria sull'argomento di cui appresso e mi invita a redigerne il verbale. A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 13.1 dello Statuto e per designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza il costituito.

REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente

RILEVA

la regolare costituzione dell'assemblea in quanto

DA' ATTO:

- che è presente, per delega che previo controllo di legalità viene acquisita agli atti sociali, l'unico azionista rappresentato dalla "Provincia di Napoli" con sede in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1, codice fiscale 01263370635, in persona della d.ssa Miele Carmela, nata a Napoli il 27 aprile 1956;

- che è presente l'Organo Amministrativo in persona di esso costituito, Presidente del Consiglio di Amministrazione e del signor Rumolo Oscar nato ad Ischia (NA) il 10 giugno 1970, Consigliere;

- che è presente il Collegio Sindacale in persona di: dott. Iodice Massimo nato a Napoli il 30 maggio 1970, Presidente; dott. Granata Giovanni, nato a Mugnano di Napoli (NA) il giorno 11 luglio 1964 e dott. Visone Rosario, nato a Napoli il 19 settembre 1977, Sindaci Effettivi

DICHIARA

che perciò la presente assemblea è validamente costituita anche senza la previa comunicazione con raccomandata A.R. essendo presenti tutti i soci, la maggioranza dell'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale ed essendo tale forma di costituzione prevista dall'art. 2366 c.c.. Gli intervenuti concordano l'oggetto da trattarsi dalla presente assemblea nel seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- aumento del capitale sociale da Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ad Euro 2.120.000,00 (duemilionicentoventimila virgola zero zero);
- modifiche statutarie connesse e conseguenti.

DISCUSSIONE

Il Presidente, prendendo spunto dal bilancio straordinario al 30 novembre 2013, regolarmente depositato a norma di legge presso la sede sociale, svolge una breve relazione sull'andamento economico-finanziario della società dalla quale risulta una favorevole congiuntura che ha portato all'acquisizione di nuove attività rientranti nel piano industriale, approvato con delibera di Consiglio Provinciale di Napoli n. 152 del 30 dicembre 2013, pertanto propone di potenziare le strutture sociali aumentando il capitale da Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ad Euro 2.120.000,00 (duemilionicentoventimila virgola zero zero), mediante emissione di nuove azioni sempre del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, precisando che l'operazione è tecnicamente possibile ai sensi dell'articolo 2438 c.c. in quanto le azioni emesse sono state liberate ed il capitale sociale, come risulta dal richiamato bilancio, è esistente.

Il Dr. Iodice Massimo, a nome del Collegio Sindacale, si dichiara favorevole al proposto aumento, del quale assicura la eseguibilità legale in quanto l'attuale capitale di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) è stato interamente versato ed allo stato esistente.

DELIBERAZIONI

Il Presidente chiusa la discussione, nessuno chiedendo la parola, mette ai voti la suesposta proposta di deliberazione. L'assemblea dei soci della società per azioni

"AGENZIA DI SVILUPPO DELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI S.p.A."

UDITA ED APPROVATA

la relazione dell'Organo Amministrativo,

PRESO ATTO

del parere favorevole del Collegio Sindacale,

ALL'UNANIMITA' DELIBERA:

- di approvare il bilancio straordinario al 30 novembre 2013;
- di aumentare il capitale sociale da Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ad Euro 2.120.000,00 (duemilionicentoventimila virgola zero zero), mediante emissione di n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 c.c.;
- di modificare come segue l'articolo 5) dello statuto sociale, il quale risulterà del seguente tenore: "Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE - 5.1. - Il capitale sociale è stabilito in Euro 2.120.000,00 (duemilionicentoventimila virgola zero zero) suddiviso in n. 2.120.000 (duemilionicentoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna....." invariata la restante parte dell'articolo.

Passandosi seduta stante all'esecuzione del deliberato aumento di capitale, lo stesso è stato sottoscritto e versato dal socio unico "Provincia di Napoli" a mezzo bonifico bancario effettuato in data 22 gennaio 2014 sul conto corrente in essere presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Sede di Napoli, intestato all'"AGENZIA DI SVILUPPO AR.ME.NA. S.p.A.", CRO n. 0306901157940506.

In esecuzione di quanto sopra deliberato si prende atto che il capitale sociale risulta suddiviso tra gli azionisti nel modo seguente:

"Provincia di Napoli" titolare di n. 2.120.000 (duemilionicentoventimila) azioni del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, pari ad una quota di capitale di Eu-

ro 2.120.000,00 (duemilionicentoventimila virgola zero zero).

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente, dopo la proclamazione dei risultati della votazione, null'altro essendovi da deliberare dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti trenta.

Ai sensi dell'art. 2436 secondo comma c.c. si allega, al presente atto, con la lettera **"A"** lo statuto sociale nella sua redazione aggiornata della cui lettura la parte mi dispensa.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico della Società ferma la solidarietà per l'intero del singolo costituito, nonchè dei presenti.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, su due fogli per cinque facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva.

Viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti trentacinque.

Firmato: Nicola Di Raffaele - Luigi Castaldo (notaio) sigillo

Allegato "A" all'atto n. 10657 della raccolta.

STATUTO

dell'Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana di Napoli

con denominazione abbreviata:

“Agenzia di Sviluppo AR.ME.NA.”

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO

- Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1.1 - E' costituita la società per azioni, a totale capitale pubblico, denominata <<**Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana di Napoli S.p.A.**>> e con denominazione abbreviata <<**Agenzia di Sviluppo AR.ME.NA.**>> a capitale interamente pubblico detenuto inizialmente dalla Provincia di Napoli, per l'esercizio di attività e

servizi strumentali per i soci ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/2006 e con espressa esclusione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di quanto non esercitabile in forma societaria a partecipazione esclusivamente pubblica secondo le vigenti ed emanande disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali qualificata "in house providing" .

1.2. - Il presente statuto contiene norme per la limitazione della circolazione del capitale sociale, per garantire l'esclusività dell'oggetto e per consentire ai soci un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

1.3. - La Società non persegue scopo di lucro.

1.4.- L'Organo amministrativo è tenuto a depositare la dichiarazione di cui all'art. 2362 del codice civile.

- Articolo 2 - SEDE

2.1.- La Sede è in Napoli, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. E' data facoltà all'Organo Amministrativo di trasferire la sede sociale, di istituire e sopprimere agenzie, rappresentanze ed uffici nell'ambito della Comune di Napoli.

- Articolo 3 - DURATA

3.1. - La durata è fissata al 31 dicembre 2027.

3.2 - Essa potrà essere prorogata, anche più volte, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

- Articolo 4 - OGGETTO

4.1. - La Società svolge le attività di seguito indicate:

a) sviluppo del territorio della provincia di Napoli attraverso l'attività di fund raising a valere su fondi europei, nazionali e regionali e di attrazione di investimenti di capitali

privati, la formazione ed il supporto operativo per la richiesta di finanziamenti, per la gestione e rendicontazione dei progetti e dei servizi rivolti agli uffici dell'amministrazione provinciale e dei Comuni del territorio provinciale;

b) sostegno e miglioramento delle dinamiche di crescita del territorio e dell'occupazione attraverso la valorizzazione delle risorse e dei beni locali, ambientali, termali, umane, storiche e culturali del patrimonio pubblico della provincia di Napoli, promozione del partenariato economico e sociale su base locale;

c) assistenza tecnica e progettuale alla amministrazione provinciale e per essa agli enti locali nella definizione e valutazione delle politiche di sviluppo;

d) programmazione e coordinamento, su incarico dei soci, di interventi di trasformazione e riqualificazione urbana esclusivamente nell'ambito territoriale della provincia di Napoli, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

e) promozione della valorizzazione ed integrazione delle risorse e delle relazioni dei sistemi territoriali di sviluppo, così come definiti dal Piano Territoriale della Regione Campania e dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Napoli, mediante il Tavolo dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (di cui al successivo art.20);

f) attività di assistenza tecnica e progettuale per la pianificazione e programmazione territoriale favorendo le intese istituzionali necessarie tra enti pubblici e privati;

g) organizzazione di iniziative promozionali locali;

La Società svolge inoltre le seguenti attività:

h) attività e servizi ausiliari di vigilanza e sicurezza:

- al patrimonio scolastico, per il maggiore controllo dell'apertura delle scuole al territorio degli accessi al solo pubblico autorizzato, sia in orario diurno che pomeridiano:

- al patrimonio storico edilizio, ambientale ed infrastrutturale dell'Amministrazione Provinciale, finalizzato ad una sua maggiore fruibilità da parte dei cittadini o da parte

del pubblico autorizzato, alla salvaguardia dello stesso da atti vandalici ed al mantenimento del suo decoro, anche con eventuali servizi per interventi di rimozioni di graffiti, affissioni e scritte abusive, eliminazione di residui vegetali, ripulitura dallo smog e trattamenti per la protezione delle superfici;

i) manutenzione dei complessi scolastici e della viabilità provinciale;

j) progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti per sfruttamento delle fonti di energia alternativa e rinnovabili;

k) esecuzione delle verifiche di sicurezza e qualità imposte dalle normative di legge e tecniche vigenti;

l) servizi ausiliari quali il portierato, custodia e vigilanza anche armata, relativamente al patrimonio immobiliare della Provincia di Napoli, reception, decoro ed igiene ordinaria dei locali, centralino, posta, gestione documenti (protocollo, archiviazione, riproduzione), facchinaggio, gestione parco auto et similia, assistenza utenza;

m) censimento e verifica degli impianti termici ai sensi delle Leggi 46/90 e 10/91, e regolamenti di attuazione D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99;

n) censimento ed istruzione per il rilascio di autorizzazione alla trivellazione e concessione allo sfruttamento di acque sotterranee (pozzi e falde acquifere) ai sensi della Legge 650/79 e della Legge regionale 16/82;

o) progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla Legge 46/90;

l) manutenzione e gestione, anche in global service, di edifici ed impianti sportivi, verde pubblico e arredo urbano, e in genere del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e dei relativi impianti;

m) servizio di Call Center 24 ore su 24 per la sicurezza stradale e le emergenze della viabilità delle strade provinciali;

n) monitoraggio, studi e ricerche in campo ambientale ed energetico.

4.2. - In relazione alle attività di cui al precedente punto 4.1 lettere da a) a g) la Società si propone di:

- individuare ed elaborare programmi e progetti per lo sviluppo socio - economico della provincia di Napoli, con particolare riguardo alla valorizzazione e gestione dei beni culturali ed ambientali, allo sviluppo di attività imprenditoriali e alla realizzazione di progetti di investimento per qualunque nuova attività economica nell'area;

- promuovere iniziative industriali, artigianali, agricole, e dei servizi volte a creare nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali e agricole, con particolare riguardo allo sviluppo imprenditoriale giovanile e alla valorizzazione di beni culturali ed ambientali;

- realizzare indagini, analisi, studi e ricerche di carattere socio economico sull'area;

- orientare il sistema delle imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari nel rispetto della normativa di settore;

- promuovere intese di cooperazione tra soggetti pubblici e tra settore pubblico e privato attraverso accordi di programma ex art.15 legge 241/90, finalizzate a rendere stabile ed organizzata una rete di rapporti ritenuti necessari per lo sviluppo complessivo ed integrato della provincia di Napoli;

- promuovere intese con università, centri di ricerca e fondazioni anche bancarie per la diffusione della cultura imprenditoriale, il trasferimento delle competenze del mondo scientifico al sistema produttivo della provincia di Napoli e per la sensibilizzazione alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;

- promuovere iniziative attuative di programmi di cooperazione regionale, interregionale e internazionale a sostegno delle attività produttive realizzate da piccole e me-

die imprese;

- promuovere, progettare, organizzare, attuare ed erogare attività di formazione professionale ai sensi della normativa vigente, anche finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) con la specifica previsione che eventuali utili derivante da attività formative siano reinvestiti nelle medesime attività.

4.3.- La Società, nel conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, senza che ciò possa costituire attività prevalente, e da svolgersi comunque nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; potrà prestare garanzie reali a favore di terzi, se nell'interesse sociale; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, Banche, società e privati, all'uopo concedendo le opportune garanzie reali; assumere, mai a titolo prevalente, interessenze e partecipazioni in altre imprese, Società, Consorzi, Enti ed associazioni temporanee di impresa aventi scopi analoghi o affini.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività per le quali la legge prevede particolari requisiti non posseduti dalla società o iscrizioni in albi speciali o particolari autorizzazioni di cui la società non gode, oppure attività da svolgersi in forma esclusiva, secondo le vigenti norme in materia. Nel rispetto della normativa che regola le professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, la società si potrà avvalere di professionisti abilitati a norma di legge (soci o estranei alla società) i quali agiranno sotto la propria e professionale responsabilità.

La società potrà usufruire di finanziamenti pubblici e di tutte le agevolazioni finanziarie, tributarie, previdenziali e di ogni altro genere previste dall'attuale normativa regionale, nazionale o comunitaria o in futuro assumibili in forza di emanande disposizioni

legislative.

La Società potrà accettare contributi dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni, da Enti Pubblici, da associazioni, da società e da privati. La società è obbligata a realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che, nel tempo, ne deterranno il controllo, quantificando la parte più importante in coerenza con eventuali disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia di società 'in house providing' ovvero alla prevalente giurisprudenza.

TITOLO II

CAPITALE - SOCI – AZIONI – OBBLIGAZIONI

- Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1.- Il capitale sociale è stabilito in Euro 2.120.000,00 (duemilionicentoventimila virgola zero zero) suddiviso in n. 2.120.000 (duemilionicentoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

5.2.- Le azioni possono essere possedute dalla Provincia di Napoli e da tutti gli enti pubblici aventi ambito operativo e funzionale nella regione (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo Comuni della Provincia di Napoli, Regione Campania, Camera di Commercio, Università, Aziende Sanitarie, Ospedali) interessati ad avvalersi dell'Agenzia per il miglior raggiungimento dei propri obiettivi.

5.3 L'ingresso di nuovi soci non deve far venire meno la qualifica di "in house providing".

5.4.- Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

5.5.- Ogni azione dà diritto ad un voto.

5.5.- Il capitale può essere aumentato a fronte di conferimento in denaro e/o in natura.

- Articolo 6 - VARIAZIONE DI CAPITALE

6.1 Il capitale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea

straordinaria.

6.2 Per effetto delle variazioni del capitale sociale, la quota di partecipazione al capitale sociale detenuta dalla Provincia di Napoli non potrà essere inferiore al 51%.

- Articolo 7 - SOCI – AZIONI

7.1.- Sono soci la Provincia di Napoli e tutti gli enti pubblici individuati al comma 5.2. dell'art. 5 del presente Statuto.

7.2.- I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo una o più volte.

7.3.- A carico del socio in ritardo nei pagamenti di cui al punto precedente decorre l'interesse nella misura annua di due punti in più del tasso ufficiale di sconto fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.

- Articolo 8 - OBBLIGAZIONI

8.1 La società può emettere obbligazioni anche convertibili a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

8.2 L'emissione di obbligazioni è riservata all'Assemblea straordinaria. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 c.c.

TITOLO III

ASSEMBLEE

- Articolo 9 - LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE

9.1.- Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi degli articoli 2364 e 2365 c.c. esse sono convocate dall'organo amministrativo presso la sede sociale, di norma, ovvero in altro luogo purché situato nel territorio provinciale.

9.2.- Sono riservate all'assemblea ordinaria, in ogni caso:

a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;

b) l'autorizzazione all'approvazione programma triennale di previsione di cui all'art.

22.3 del presente Statuto, corredato con il parere del Collegio Sindacale che deve anche verificarne la coerenza con gli obiettivi e le finalità stabilite dalla Provincia di Napoli e l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della gestione prevista;

- c) l'approvazione dei bilanci infrannuali di cui all'art. 22.4 del presente Statuto;
- d) la nomina dell'organo amministrativo e del Presidente, determinandone il compenso che deve essere per almeno il 50% riconosciuto al raggiungimento dei risultati del programma triennale di previsione con riferimento ai singoli esercizi annuali;
- e) la nomina dell'organo Sindacale determinandone il compenso;
- f) nomina il soggetto cui è demandato il controllo contabile, se non è stato affidato al Collegio dei Revisori;
- g) l'autorizzazione alla nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti, in coerenza con le previsioni del programma triennale di previsione;
- h) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro l'Organo Amministrativo e i Sindaci;
- i) l'autorizzazione all'accensione di finanziamenti passivi a medio lungo termine;
- l) l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili e di partecipazioni;
- m) l'autorizzazione alla costituzione di pegni, la concessione di avalli, fideiussione, ipoteche ed altre forme di garanzia;
- n) ogni altra decisione spettante per legge o per effetto del presente statuto.

9.3.- L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o comunque non superiore a centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione, per l'approvazione del bilanci di esercizio;

b) entro il 30/11 di ciascun esercizio per l'approvazione del Programma triennale di previsione del triennio successivo.

9.4.- Rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) ogni altra materia espressamente riservata dalla legge.

9.5.- L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qual volta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

- Articolo 10 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

10.1.- L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da inviarsi per lettera raccomandata ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione può altresì avvenire con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

A mero titolo esemplificativo, pertanto, la convocazione potrà avvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con fax confermato e con e-mail con notifica di avvenuta ricezione.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e venga data tempestivamente agli assenti comunicazione delle deliberazioni assunte.

10.2. L'avviso deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

- Articolo 11 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

11.1.- L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni dell'articolo 2370 c.c. e dalle altre disposizioni di legge in materia.

- Articolo 12 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

12.1.- Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c., purché non amministratore, sindaco o dipendente della società, da persona designata a mezzo di delega scritta.

12.2.- Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

- Articolo 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

13.1.- La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati. Qualora né l'uno né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il presidente tra i presenti.

13.2.- L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

13.3.- Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e trasmesso tempestivamente ai soci.

13.4.- Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

- Articolo 14 - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

14.1.- I quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sono disciplinati dall'art. 2368 c.c. I quorum costitutivi e delibe-

rativi delle assemblee ordinarie e straordinarie in seconda convocazione o successive, sono gli stessi di cui all'art. 2368 del c.c., in deroga alle previsioni di cui all'art. 2369 del c.c. .

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - POTERI – RAPPRESENTANZA

- Articolo 15 - AMMINISTRAZIONE

15.1.- La società adotta il sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale.

15.2.- L'amministrazione della società può essere affidata ad un amministratore unico ovvero, ex art. 2380-bis, comma 1, c.c., ad un Consiglio di Amministrazione composto – anche per il combinato disposto ex art. 1, comma 729°, L.296/2006 ed art. 4, comma 5, del DL 95/2012 – da 3 (tre) membri, nel rispetto di quanto prescritto dal DPR 251/2012.

Nell'ipotesi di pluralità di soci, alla Provincia di Napoli spetta la candidatura dell'Amministratore unico ovvero la candidatura di due componenti il Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente.

15.3.- I componenti l'organo amministrativo durano in carica tre esercizi dalla nomina e sono rieleggibili.

15.4.- L'Organo Amministrativo scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

15.5.- I membri dell'organo amministrativo devono essere scelti fra persone dotate di particolari competenze tecniche e/o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, Aziende Pubbliche e/o Private.

15.6.- La carica di Amministratori è incompatibile con quella di dirigente e di dipendente della Società, nonché per chi possiede poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica di responsabile dei servizi, in conto proprio o di

terzi, presso imprese che svolgono attività analoghe o comunque connesse agli scopi sociali.

15.7.- Non può, altresì, essere nominato Amministratore chi trovasi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società.

15.8.- Se nel corso dell'esercizio viene a mancare per dimissioni o altra causa la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende decaduto e si applica l'ultimo comma dell'art. 2386 c.c..

15.9.- Decadono dalla carica i Consiglieri di Amministrazione che per tre sedute consecutive siano assenti senza giustificato motivo. Constatata tale circostanza il Consiglio procede alla comunicazione al consigliere decaduto. In caso di cessazione o di dimissioni da parte dei Consiglieri, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2386 c. 1 del c.c., la sostituzione spetta all'Assemblea ordinaria dei soci che deve essere tempestivamente convocata.

- Articolo 16 - NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 Se l'amministrazione è affidata ad un Consiglio, lo stesso può eleggere fra i suoi membri un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

16.2 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altre località) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

16.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi urgenti il termine può essere più breve, ma non inferiore a due giorni lavorativi.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

16.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta degli intervenuti,; in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

16.5 Le deliberazioni dell'Organo amministrativo devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dall'Amministratore unico ovvero nell'ipotesi di Consiglio da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio. Copia del verbale è trasmesso tempestivamente ai soci.

- Articolo 17 - POTERI E COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che dalla legge e dal presente statuto non siano espressamente riservati all'Assemblea.

17.2. L'esercizio dei poteri dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione deve essere finalizzato al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Provincia di Napoli e recepiti negli strumenti di programmazione di cui al successivo articolo 22 del presente Statuto.

17.3.- Le deliberazioni adottate dall'organo amministrativo non coerenti o eccedenti le previsioni del programma triennale costituiscono giusta causa di revoca dell'incarico.

17.4.- Nei predetti limiti, l'Organo Amministrativo può compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale con le limitazioni e le modalità previste dal-

la legge e dal presente statuto

17.5.- Il potere di rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; all'Amministratore Delegato, se nominato, spettano i poteri di rappresentanza nei limiti della delega.

17.6.- Nel caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione di indirizzo dell'assemblea dei soci, ai sensi del successivo art. 18, può delegare parte dei suoi poteri.

17.7.- Sono tuttavia riservate alla sua esclusiva competenza, oltre le materie non delegabili di cui all'art. 2381, comma 4, c.c., le decisioni concernenti le seguenti materie che devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso:

a) determinazione degli indirizzi generali di gestione per l'attuazione degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Provincia di Napoli e recepiti negli strumenti di programmazione di cui al successivo articolo 22 del presente Statuto;

b) funzioni e poteri dell'Amministratore Delegato;

c) nomina del Direttore Generale ed dei Dirigenti, in coerenza con il programma triennale di previsione, subordinatamente all'autorizzazione dell'Assemblea come previsto all'art. 9.2.g);

d) affidamenti bancari a breve termine;

e) azioni giudiziarie e transazioni.

17.8.- Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede annualmente alla redazione della Relazione Previsionale Aziendale e del relativo Master Plan triennale, secondo quanto previsto dall'art. 22, che dovrà essere trasmesso al Presidente della Provincia di Napoli entro il 15 settembre di ciascun anno, anche al fine di verificarne la compatibilità con i documenti contabili di previsione della Provincia.

17.9.- Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede altresì alla redazione di un bilancio consuntivo infrannuale al 31 marzo, al 30 giugno ed al 30 settembre di ogni anno, secondo quanto previsto dall'art. 22, che deve essere trasmesso al Presidente della Provincia di Napoli e a tutti i soci entro 45 giorni da detto termine.

- Articolo 18 - DELEGHE

18.1 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le competenze, secondo quanto previsto dal precedente art. 17, ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della Delega.

18.2.- Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420ter, 2443, 2446, 2447, 2501 e 2506 bis del c.c..

- Articolo 19 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

19.1 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, ovvero, su mandato del Presidente, ad un altro componente o al Direttore Generale, se nominato;

- ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

19.2 In caso di nomina di un Amministratore Unico la rappresentanza spetterà al medesimo.

19.3 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

TITOLO V

ORGANI TECNICI E DI SUPPORTO

- Articolo 20 - TAVOLO DEI SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO

20.1 La società intende operare, su mandato dell'Amministrazione Provinciale, di concerto con i Sistemi Locali di Sviluppo così come identificati dal Piano Territoriale della Regione Campania e dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Napoli.

La finalità del Tavolo è raccogliere ed accogliere il contributo dei Sistemi Locali di Sviluppo nell'ambito delle attività di elaborazione ed attuazione dei programmi di sviluppo ricadenti sui singoli Sistemi Locali di Sviluppo (STS).

20.2 Il Tavolo è composto dai sindaci dei Comuni facenti parte dei STS, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

20.3 Il Tavolo svolge funzioni di consultazione per la società nella definizione dei piani, delle iniziative e delle azioni relative allo sviluppo del STS. I componenti, ciascuno in relazione alle proprie funzioni, si adoperano per creare un clima di collaborazione e di cooperazione orientato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concertati con la Provincia.

20.4 Il Tavolo si disciplina con apposito regolamento che definirà le modalità di funzionamento, l'organizzazione interna ed i rapporti con gli organi della Società, senza oneri a carico della società.

20.5 Il Tavolo svolge funzioni propositive, informative e consultive sull'evoluzione del processo di sviluppo del STS. In tal senso esso può inviare, al Consiglio di Amministrazione della Società, relazioni, pareri, proposte, osservazioni in ordine all'attuazione dei programmi in corso da implementare.

Articolo 21 - DIRETTORE GENERALE -

21.1 Il Direttore Generale, se nominato dall'Assemblea, in base agli indirizzi ed alle direttive generali dell'organo di Amministrazione nel rispetto dei vincoli di cui al pre-

cedente art. 17, svolge l'attività di alta gestione della Società e si trova al vertice della gerarchia dei lavoratori della stessa operando in rapporto con gli amministratori e dando attuazione alle direttive generali impartite dagli stessi.

21.2 E' competente e responsabile della gestione della Società e in tale veste sovrintende e coordina il funzionamento del medesimo organismo. Lo stesso potrà porre in essere tutti i provvedimenti opportuni e necessari per la normale gestione della Società.

21.3 I compiti precipui del Direttore Generale verranno indicati in apposito contratto.

TITOLO VI: CONTROLLO DELLA SOCIETA'

Articolo 22 - CONTROLLO ANALOGO

22.1. La società è soggetta al controllo analogo dei soci, che lo esercitano in via preventiva assegnando alla società indirizzi strategici, obiettivi operativi e piani e programmi gestionali e, successivamente nel corso della gestione ed a consuntivo, verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società.

22.2. Il controllo in oggetto è analogo a quello esercitato dai soci sui propri servizi, con le modalità previste dal presente statuto, in conformità comunque a quanto previsto dalla normativa di settore, dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

22.3. Attività di controllo preventivo e strategico:

Compete all'Assemblea dei soci:

1) l'autorizzazione all'approvazione, entro il 30/11 dell'anno precedente, e alla modifica del programma triennale di previsione che si compone di:

a. master plan per l'anno in corso ed il biennio successivo, relativo alle attività della società, contenente la definizione dei programmi strategici e dei piani operativi;

b. conti economici previsionali, elaborati anche in dettaglio per ciascuna area rilevan-

te di attività e/o di commessa,

c. piano degli investimenti, corredato da una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dai singoli investimenti;

d. prospetto dei fabbisogni finanziari per la gestione corrente e per gli investimenti e delle fonti di copertura;

e. dotazione organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;

f. analisi di risk management e piano delle attività di internal-audit;

g. parere del Collegio Sindacale.

2) l'autorizzazione alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio con i soci;

3) l'autorizzazione all'adozione di decisioni di rilevanza determinante per l'attività sociale.

22.3.1.- Per l'esercizio di tale controllo, la società dovrà trasmettere ai soci la relativa documentazione almeno quindici giorni prima del loro esame.

22.3.2.- Entro i tre giorni antecedenti quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, i soci invieranno alla società gli atti di indirizzo cui dovranno essere adeguati gli atti da sottoporre all'assemblea.

22.3.3 - Compete a ciascun socio il diritto di veto sulle decisioni sottoposte all'Assemblea che hanno diretta incidenza su servizi eventualmente dallo stesso direttamente affidati alla società.

22.4.- Attività di monitoraggio e verifica.

Ai fini del controllo sul rispetto degli indirizzi strategici nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi e previsti nei piani e programmi gestionali, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare ai soci, con cadenza trimestrale, un bilancio infrannuale con una relazione predi-

sposta dall'organo amministrativo, corredata dal parere dell'organo di revisione, su:

- a. strategie attuate per l'attuazione degli indirizzi strategici;
- b. grado di raggiungimento degli obiettivi operativi;
- c. conti economici di periodo, con dettaglio degli scostamenti rispetto alle previsioni, e rielaborazione dei previsionali di triennio, elaborati anche in dettaglio per ciascuna area rilevante di attività e/o di commessa,
- d. aggiornamento del piano degli investimenti, corredato di una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dai singoli investimenti; aggiornamento del prospetto dei fabbisogni finanziari per la gestione corrente e per gli investimenti e delle fonti di copertura;
- e. aggiornamento della pianta organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;
- f. analisi di risk management e piano delle attività di internal-audit
- g. parere del Collegio Sindacale.

22.4.1.- Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente, qualora nel corso del trimestre si verificano eventi straordinari, non previsti nelle relazioni suddette, che possano riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informare immediatamente i soci, relazionando su di essi. Anche detta relazione dovrà essere assistita dal parere dell'organo di revisione.

22.4.2.- In ogni caso, i soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale potranno inviare, in qualsiasi momento, atti di indirizzo per la società che gli organi amministrativi dovranno recepire nei documenti di cui alle attività di controllo preventivo da sottoporre, poi, all'autorizzazione dell'assemblea.

22.4.3.- La società, infine, adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale al-

le esigenze che emergeranno durante lo svolgimento del servizio, al fine di garantire la massima efficienza ed economicità o che discendono da interventi normativi - comunitari e/o nazionali e/o regionali.

22.4.4.- Ai fini della validità del voto in assemblea, il Presidente dovrà verificare che il socio avrà adottato gli atti amministrativi eventualmente necessari alla validità del voto stesso in ragione delle competenze previste da leggi, statuti, regolamenti o eventuali discipline operative adottate dai singoli soci in materia di controllo analogo.

22.4.5. Sulle materie sottoposte alla competenza/autorizzazione dell'assemblea deve essere acquisito il parere preventivo dei soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell'organo amministrativo da cui si evidenzia la coerenza della proposta con la programmazione, una valutazione di convenienza economica e gli impatti sulle previsioni economiche e finanziarie a breve termine e, laddove permangono, a medio termine.

22.4.6. Sulle seguenti ulteriori materie:

- o le materie sottoposte per statuto alla competenza/autorizzazione dell'assemblea dei soci;
- o l'organigramma, i manuali e/o procedure operative ed i generale ogni documento di regolamentazione delle attività;
- o la contrattazione decentrata e la concessione individuale di qualsiasi beneficio economico al personale dipendente;
- o la progressione di carriera del personale dipendente;
- o l'istituzione di commissioni di qualsivoglia natura e la determinazione del compenso ai partecipanti;
- o la selezione di professionisti da incaricare;

in considerazione dei vincoli di gruppo posti dalle vigenti norme applicabili alla società in ragione della propria natura, l'organo amministrativo deve acquisire la preventiva autorizzazione della maggioranza dei soci ai soli fini della preventiva verifica del rispetto dei predetti vincoli complessivi di spesa. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell'organo amministrativo da cui si evidenzia anche la coerenza della proposta con la programmazione.

22.4.7. - L'attività gestionale deve essere assoggettata ad un sistema di controlli interni effettuati dalle preposte articolazioni funzionali nell'ambito della struttura organizzativa della società, al fine di garantire la regolarità tecnica, amministrativa, contabile e di programmazione.

22.4.8. - La società deve istituire organismi indipendenti per il controllo interno, i cui verbali debbono essere sistematicamente trasmessi ai soci.

La società, infine, adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze che emergeranno durante lo svolgimento del servizio, al fine di garantirne la massima efficienza ed economicità o che discendano da interventi normativi - comunitari e/o nazionali e/o regionali.

Articolo 23 - COLLEGIO SINDACALE -

23.1. - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente e di due membri supplenti, scelti tra i revisori contabili iscritti negli albi istituzionali, tenuto anche conto del DPR 251/2012.

23.2. - Alla Provincia di Napoli spetta la nomina di un numero di revisori determinato in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale, con arrotondamento all'unità superiore se la frazione decimale è superiore a 0,5, ovvero all'unità inferiore, tra cui il Presidente.

23.3. - Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data della de-

libera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui esso è stato ricostituito. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.

23.4. - Non possono essere nominati alla carica di Sindaco o Revisore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco subentrano i supplenti in ordine di età, fino alla deliberazione dell'assemblea per l'integrazione del collegio, decisione da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi sindaci vedranno scadere la propria nomina unitamente con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano.

23.5.- Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. e può esercitare, su deliberazione dell'assemblea dei soci, il controllo legale di cui agli artt. 2409 bis e ter c.c.

23.6.- Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai principi contabili, al Collegio compete l'accertamento sull'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure operative e di controllo al fine di garantire il rispetto del principio di economicità, efficacia ed efficienza della gestione, delle norme in materia di concorrenza e libero mercato, di contenimento della spesa per il personale e, più in generale, del rispetto del complesso di norme alla società applicabile e in ragione della propria qualifica di soggetto pubblico "società in house providing" .

23.7 Il Collegio Sindacale è inoltre tenuto ai controlli richiesti dai soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale.

23.8 Il mancato accertamento di cui ai precedenti comma 6 e 7 costituisce giusta causa per la revoca dei sindaci.

23.9 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio e deve essere determinato in via preconcordata.

23.9 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

23.10 Copia del verbale deve essere con tempestività trasmesso ai soci.

23.11 Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

23.12 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

23.13 I sindaci che senza giustificato motivo non assistano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive dell'organo amministrativo, decadono dall'ufficio.

23.14.- Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Articolo 24 - POTERI ISPETTIVI DEI SOCI -

24.1.- I soci che esercitano il controllo analogo sulla società, hanno anche poteri di ispezione diretta presso la sede e le unità operative della società.

24.2.- L'ispezione deve essere richiesta dal legale rappresentante del socio ed indirizzata al legale rappresentante della società ed al Presidente del Collegio sindacale.

24.3.- Nella richiesta debbono essere indicati i soggetti incaricati dell'ispezione, nonché i tempi, i luoghi ed i modi di svolgimento dell'ispezione stessa.

24.4.- Tutti gli organi sociali ed i componenti la struttura operativa debbono prestare la massima collaborazione nonché consentire l'accesso ai documenti, dati ed informazioni che saranno richiesti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

24.5.- Tale potere ispettivo, esercitato nel rispetto della ripartizione delle funzioni di controllo già previste dal Codice civile, si sostanzia nelle seguenti attività:

- richieste di rapporti, dati ed informazioni ad integrazione di quelli già previsti dallo Statuto e dalla presente disciplina operativa, con obbligo in capo alla società partecipata di riscontro analitico entro un termine congruo e comunque non eccedente i 30 gg. dalla ricezione documentabile della richiesta;

- visite ispettive ed accessi presso le sedi, i locali, gli impianti e gli strumenti delle società comunque collegati all'erogazione del servizio affidato, al fine di acquisire elementi di riscontro a richieste non esaudite in modo ritenuto. Le attività e le operazioni svolte durante le visite e gli accessi dovranno essere verbalizzate dal personale provinciale incaricato e potranno essere variamente documentate in modo da essere trasmesse alla Direzione Partecipate; esse saranno effettuate in presenza di almeno un rappresentante della società partecipata.

24.6.- Nell'ipotesi in cui nel corso dell'attività di vigilanza e/o a seguito di controllo ispettivo vengano acquisiti elementi certi di inadempimento da parte degli organi sociali e/o violazioni degli obblighi assunti in merito all'erogazione del servizio dalla società partecipata, gli stessi soggetti disporranno la predisposizione degli atti idonei al ripristino delle condizioni quali-quantitative previste all'atto dell'affidamento del servizio.

TITOLO VII

BILANCIO

Articolo 25 - BILANCIO -

24.1.- L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

24.2.- Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle previsioni di legge, alla redazione del progetto di bilancio sociale come da art. 2429 del c.c.

24.3.- Il bilancio d'esercizio deve essere integrato con i documenti di cui all'art. 22 punto B) del presente statuto.

Articolo 26 - UTILI -

25.1 Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5% alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- il rimanente attribuiti al capitale salvo che l'Assemblea dei Soci deliberi degli speciali stanziamenti per riserve straordinarie o per altra destinazione, da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi alla costituzione di apposita riserva straordinaria.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' -

27.1 Per lo scioglimento e la liquidazione della società valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Articolo 28 - RINVII -

28.1 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in

materia.

Firmato: Nicola Di Raffaele - Luigi Castaldo (notaio) sigillo

La presente copia elettronica, composta di otto fogli, è conforme al suo originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito.

Napoli,